



Città di Vigevano

Premesso che:

- in data 30/01/2020 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo Decentrato per la Dirigenza, con valenza ricognitiva, annualità 2016-2018, in atti;
- con Verbale n. 4 in data 12/03/2020, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha certificato positivamente l'Ipotesi di Accordo Decentrato per la Dirigenza, la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, la determinazione delle modalità di impiego, la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate per le annualità 2016-2017-2018 relative al personale dirigente del Comune di Vigevano;

In data 6 aprile 2020 la

Delegazione di parte pubblica, nella persona di:

Dott. Stefano Sergio: Segretario Generale – Presidente della Delegazione Trattante

Delegazione sindacale nella persona di:

Samuel Dal Gesso – Fedirets

hanno sottoscritto il seguente

ACCORDO DECENTRATO PER LA DIRIGENZA (RICOGNITIVO)
ANNUALITA' 2016-18

Richiamati ARAN CFL 37 e l'indirizzo espresso dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 29/2018

Art. 1 Ambito di applicazione

- Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'area della Dirigenza è formulato ai sensi dell'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23.12.1999 Area II della dirigenza del comparto Regioni e autonomie Locali così come confermato dall'art. 3 del successivo CCNL 22.2.2006.
- Si applica a tutti i dirigenti del Comune di Vigevano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Lo stesso contratto può applicarsi ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, se richiamato dai contratti individuali di lavoro.

Art. 2 Validità del contratto

Il contratto collettivo decentrato integrativo per l'Area della Dirigenza concerne il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018

Alla scadenza conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo o fino all'approvazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Nelle more della stipulazione di un nuovo CDI continuano ad applicarsi le norme di cui al presente accordo, fatte salve le disposizioni che risultino incompatibili con norme di legge o del CCNL.

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo cessano di produrre effetti gli accordi di contrattazione decentrata precedentemente sottoscritti per le materie trattate nel presente contratto.

Art. 3 Verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999

- Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e) del CCNL 23.12.1999, è oggetto di contrattazione decentrata integrativa la verifica e la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art 26 del CCNL del 23.12.1999 e, in particolare, il comma 3 (attivazione di nuovi servizi o

processi di riorganizzazione, incremento stabile delle dotazioni organiche).

- Rilevato che presso il Comune di Vigevano è stata intrapresa una revisione sui fondi della dirigenza, effettuata da terzi esperti che il Dirigente del Personale pro tempore aveva incaricato con propria determinazione n. 1669/2014 e che tale attività si è conclusa in data 25 maggio 2015 quando è pervenuta la relazione, P.G. n. 31827, di ricostruzione da parte dei consulenti incaricati del fondo storico e per l'anno 2015, relativo alle risorse stabili.

Preso atto che in data 30 giugno 2015 è inoltre pervenuta la Relazione sulla verifica amministrativo contabile effettuata dal MEF dal 20 gennaio al 12 febbraio 2015, recepita con Prot. n. 38508.

Quindi con deliberazione di G.C. n. 172 del 28 settembre 2015 "MEF- Fondi per la retribuzione (di posizione) e di risultato dei dirigenti", è stato demandato al Dirigente del Personale di procedere alla ricostruzione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza a partire dall'anno 2005, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo di Valutazione. Pertanto sono stati rideterminati i fondi degli anni 2005-2015, sulla base delle risultanze (così come validate dal Nucleo di Valutazione) di schede compilate dai Dirigenti, atte a documentare la ricostruzione delle condizioni legittimanti l'integrazione di parte variabile ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999.

- La medesima metodologia – individuazione delle condizioni legittimanti per l'integrazione del fondo ai sensi dell'art. 26 comma 3 mediante schede analitiche proposte dai dirigenti e validate dal nucleo di valutazione- è stata utilizzata anche negli anni seguenti.

E' quindi confermato, per gli anni 2016-2017-2018, l'incremento di € 4.766,42 pari all'1,2% annui del monte salari dirigenti anno 1997 previsto dal 2° comma del già citato art. 26 e sussistono, altresì, i presupposti legittimanti l'inserimento di risorse variabili ex art. 26 comma 3, che unitamente alle somme di cui al comma 2 sono pari a : anno 2016 € 57.768,08, anno 2017 € 57.768,08, anno 2018 € € 57.768,08.

Tali presupposti sono stati validati dal Nucleo di Valutazione e costituiscono oggetto del presente contratto.

- Le parti prendono atto altresì che:

Con determinazioni n. 1433 del 23/12/2016, n. 1429 del 7/12/2017 e n. 1462 del 27/12/2018 (seguita da determinazione ricognitiva n. 1301 del 20/11/2019) sono stati costituiti i fondi per la dirigenza come segue: complessivi € 164.541,62, di cui risorse decentrate stabili € 106.773,54, e risorse decentrate variabili € 57.768,08, derivanti dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 263 del 15/12/2016, n. 106 del 9/5/2017, n. 220 del 7/9/2018 con cui è stata autorizzata l'integrazione di parte variabile come indicato al punto 3.

In dipendenza di quanto verificato in costanza ed a seguito della sopra richiamata ispezione della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), con riferimento al superamento dei vincoli finanziari alla costituzione dei fondi negli anni 2005-2012, è stata dapprima intrapresa la via di procedere al recupero nell'ambito delle sessioni negoziali successive, dandovi corso fino all'anno 2016. Per

quanto di pertinenza del presente contratto, quindi, sul fondo 2016 è stata praticata una trattenuta per € 106.875,77 (accantonata in avanzo di amministrazione). Al fine di massimizzare il recupero, dal 2015 la corresponsione delle indennità di posizione dirigenziali pesate è stata sospesa riconoscendo unicamente la somma di € 11.533,17, poi conguagliata ad € 15.493,71. A decorrere dall'anno 2017 sono stati introdotti piani di razionalizzazione, validati dal Collegio dei Revisori dei Conti ed applicati a sanatoria dei fondi ex art. 1, comma 226 della L. 28 dicembre 2015, n. 208; i risparmi che l'Ente ha realizzato con i piani di razionalizzazione sono nel totale pari ad € 494.218,59 per il 2017 e ad € 737.292,43 per il 2018, al che consegue -con la destinazione di 1/3 di risparmi al netto degli oneri riflessi al recupero per la dirigenza- la piena disponibilità dei fondi 2017 e 2018.

L'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017,

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2016 è stato ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, in applicazione dall'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013, che modifica l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 come convertito e coordinato con la L. 122/2010. Dall'anno 2017, fermo restando che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo, non sono state praticate ulteriori decurtazioni; nello stesso 2017, si è verificata la cessazione di un dirigente è stato conferito un incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, mentre nel 2018 si è verificata un'uscita per mobilità di un dirigente ed il piano occupazionale ha previsto un incarico ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. La dotazione organica dirigenziale quindi non ha presentato flessioni.

Art. 4 Criteri generali per distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato

- La retribuzione di posizione è collegata all'incarico attribuito. Le parti prendono, pertanto, atto che l'indennità di posizione è attribuita (con le specifiche di cui si dirà per gli anni 2016 e 2017) attraverso idonea pesatura delle competenze di ogni posizione dirigenziale che il Nucleo di Valutazione, nominato dal Sindaco, ha stabilito sulla base dell'assetto organizzativo in vigore dall'anno 2016 fino al 2018.
- La retribuzione di posizione spettante ad ogni dirigente è definita, in relazione all'incarico attribuito ed alle variabili connesse alla posizione dirigenziale stessa, nei limiti dei valori annui lordi previsti dall'art. 27 del CCNL 23.12.1999 così come integrato dall'art. 23 del CCNL 22.2.2006, dall'art. 4 del CCNL 14.5.2007, dall'art. 16 del CCNL 10 febbraio 2010 e dall'art. 5 del CCNL 3.8.2010. L'indennità minima non può essere inferiore al minimo contrattuale aziendale stabilito con CCDI del 7/2/2001. Con atto n. 94 del 15/6/2010 è stata introdotta la graduazione delle posizioni in vigore fino al 31/1/2018, con la precisazione che nel corso del 2016 è stata, per le motivazioni sopra indicate, riconosciuta la pesatura corrispondente al minimo del contratto decentrato aziendale del 7/2/2001 (€ 15.493,71).
- Con decreto n. 24 del 2/8/2018 è stata erogata a tutti i dirigenti a decorrere da agosto 2015 l'indennità di posizione minima aziendale pari a € 15.493,71 di cui al suddetto CCDI, compatibilmente con le operazioni di sanatoria dei fondi (recupero sulle annualità successive), ripristinando l'adempimento del contratto decentrato aziendale a fronte della precedente applicazione del più basso importo stabilito dal CCNL. Al fine di adempiere a tale adeguamento per il 2016, con variazione di bilancio, sono state recuperate le somme accantonate in avanzo riferibile all'anno 2016, necessarie al congruaggio (€ 19.802,40.). Erogato l'importo totale di € 77.468,55 per le indennità di posizione, sono stati recuperati sul fondo anno 2016 € 87.073,07, (accantonati in avanzo in conto recupero).
- Nell'anno 2017 è proseguita la corresponsione dell'indennità di € 15.493,71; al fine di adempiere a tale adeguamento per il 2017, con variazione di bilancio, sono state recuperate le somme accantonate in avanzo riferibile all'anno 2017, necessarie al congruaggio (€ 18.811,64). La realizzazione di un risparmio derivante dal piano di razionalizzazione, destinabile al recupero per la dirigenza per 1/3 del totale al netto degli oneri riflessi e quindi pari ad € 126.833,91, superiore alla quota di 1/8 dell'indebitato (verifica indebitato su 8 anni), rende possibile prevedere di destinare il fondo 2017 alla ordinaria corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato alla dirigenza. Con nota MEF-RGS-Prot, 254773 del 5/12/2019 il Mef ha ritenuto assentibile la richiesta di rimodulazione dal recupero sui fondi all'applicazione dei risparmi dai piani di razionalizzazione, avendo cura di portare a recupero le relative somme depurate degli oneri riflessi. Quanto contrattato al presente punto è coerente con quanto assentito dal MEF.
- In relazione all'anno 2018, nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione dell'Ente, con

deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 30/8/2018 è stata ridefinita la pesatura delle posizioni dirigenziali in due fasi, rispettivamente con decorrenza 1/2/2018 e 15/9/2018. La realizzazione di un risparmio derivante dal piano di razionalizzazione, destinabile al recupero per la dirigenza per 1/3 del totale al netto degli oneri riflessi e quindi pari ad € 189.240,49, superiore alla quota di 1/8 dell'indebitto (verifica indebitto su 8 anni), rende possibile prevedere di destinare il fondo 2018 alla ordinaria corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato alla dirigenza. Quanto contrattato al presente punto è coerente con quanto assentito dal MEF.

- La retribuzione di risultato relativa ai tre anni di pertinenza del presente contratto ricade sotto la disciplina del Sistema di valutazione adottato dal Comune di Vigevano approvato con deliberazione della G.C. n. 220 del 12/12/2001. Il CCDI stipulato il 7/2/2001 ha determinato l'entità del fondo per l'indennità di risultato nella misura pari al 30% del fondo per l'indennità di posizione; in data 12/7/2018 è stato stipulato contratto ponte per l'anno 2018 il quale ha stabilito per il medesimo anno che il fondo per l'indennità di risultato sia nella misura minima del 15% del totale del fondo.
- Il fondo di risultato può essere distribuito sulle competenze 2017 e 2018 tenuto conto della rilevanza dei risultati di performance ottenuti unitamente al valore della valutazione in ordine al comportamento organizzativo. Rientra nel predetto fondo la corresponsione dell'indennità per l'incarico di Vice Segretario Generale quantificata nell'importo di € 2.000,00 annui, già quantificato in tale misura nel CCDI annualità economica 2012.

Art. 5 Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999

- Visti i criteri di cui all'art. 4, le parti constatano che:
 - Con determinazioni dirigenziali n. 1433 del 23/12/2016, è stato costituito in via definitiva il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Vigevano, per l'anno 2016; n. 1429 del 7/12/2017 è stato costituito in via definitiva il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Vigevano, per l'anno 2017; n. 1462 del 27/12/2018 è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Vigevano, per l'anno 2018 e dello stesso è stata effettuata ricognizione con determinazione n. 1301 del 20/11/2019;
 - L'ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2016 è di € 164.541,62, pertanto l'anno in trattazione non supera l'ammontare complessivo del fondo anno 2015; per l'anno 2017 è di € 164.541,62, pertanto l'anno in trattazione non supera l'ammontare complessivo del fondo anno 2016; per l'anno 2018 è di € 164.541,62., pertanto l'anno in trattazione non supera l'ammontare complessivo del fondo anno 2016.

- Le parti concordano, in relazione agli importi suddetti, in considerazione della "pesatura" vigente nel tempo e dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali conferiti fino al termine del mandato amministrativo, e constatano che

- la destinazione e l'utilizzo del fondo per la dirigenza relativo all'anno 2016 è conforme ai contenuti dell'art. 28, comma 1, del CCNL 23/12/1999 secondo cui al finanziamento della retribuzione di risultato è stata destinata una quota delle risorse complessive di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999 non inferiore al 15% del fondo totale; in particolare il CCDI firmato il 7/2/2001 quantifica l'entità del fondo per l'indennità di risultato nella misura pari al 30% del fondo per l'indennità di posizione, quota da intendersi comunque come rispettosa del minimo stabilito dal CCNL. Pertanto si riassume qui di seguito il finanziamento delle due voci retributive accessorie ovvero:

- FONDO DI POSIZIONE, corrispondente all'erogato per un importo di € 77.468,55

La parte non distribuita del suddetto fondo (€ 49.101,93) ed il fondo destinato alla retribuzione di risultato per un importo di € 37.971,14 (30% del fondo per l'indennità di posizione), sono stati computati in conto recupero per l'indebito sulla costituzione dei fondi

-la destinazione e l'utilizzo del fondo per la dirigenza relativo all'anno 2017 è conforme ai contenuti dell'art. 28, comma 1, del CCNL 23/12/1999 secondo cui al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999 non inferiore al 15%. Pertanto si riassume qui di seguito il finanziamento delle due voci retributive accessorie ovvero:

- FONDO DI POSIZIONE per un importo di € 73.592,60 (fondo erogato)
- FONDO DI RISULTATO per un importo di € 24.681,24, corrispondente al 15% del totale del fondo (minimo di cui al CCNL)

-la destinazione e l'utilizzo del fondo per la dirigenza relativo all'anno 2018 è conforme ai contenuti dell'art. 28, comma 1, del CCNL 23/12/1999 secondo cui al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999 non inferiore al 15% del fondo totale. Pertanto si riassume qui di seguito il finanziamento delle due voci retributive accessorie ovvero:

- FONDO DI POSIZIONE per un importo di € 139.860,38 (pari all' 85% del fondo complessivo)
- FONDO DI RISULTATO per un importo di € 24.681,24 (pari al 15% del fondo complessivo)

Art. 6 Disposizione finale

- Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione alla disciplina in esso contenuta, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

FENETS Scandalferr

M